

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 564/2010 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2010

che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, definiti nel regolamento (CEE, Euratom) n. 259/68 del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, l'articolo 65, paragrafo 2, e gli allegati VII, XI, XII di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e gli articoli 64 e 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso del periodo giugno – dicembre 2009 si è registrato un calo sensibile del costo della vita in Lettonia e in Lituania, motivo per cui è opportuno adeguare i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 2010 i coefficienti correttivi applicabili, a norma dell'articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o delle sedi di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

- Lettonia 79,6,
- Lituania 73,4.

Articolo 2

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, il coefficiente correttore applicabile, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti, è il seguente:

- Lettonia 73,3.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. ESPINOSA

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

